## XIV legislatura

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa

(Atto del Governo n. 473)

Maggio 2005 n. 146

## Articolo 1

(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265)

L'articolo opera la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1994, n. 549, stabilendo che i percorsi di riqualificazione siano attuati, pur nel rispetto della delega indicata dell'articolo 3, commi 205 e 208, della citata legge 549 del 1994, in considerazione dei nuovi organici definiti su base regionale con il D.P.C.M. 8 settembre 2004.

La RT esamina l'effetto finanziario della norma, limitatamente agli aspetti riconducibili all'accorpamento alle procedure selettive (già previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265) su base regionale. Per i profili di quantificazione, la RT segnala che le procedure di riqualificazione avrebbero sinora riguardato 6.000 dipendenti, per i quali si sarebbero già sostenuti oneri relativi a n. 300 selezioni (distribuite in 10 sedi) per complessivi 750.000 euro. Il costo medio unitario sostenuto per ogni procedura sarebbe quindi stato pari a 2.500 euro.

Secondo la RT, l'accorpamento delle sedi concorsuali per le procedure ancora da espletare, che verrebbero concentrate su 18 sedi regionali anziché sulle 50 sedi di servizio, determinerebbe un abbattimento dei costi stimati per ogni procedura selettiva fino al 65% del costo medio sinora sostenuto.

Preliminarmente, per i profili di quantificazione, ai fini di una verifica dei determinanti adottati nel calcolo del costo medio riportato in RT, andrebbero acquisiti elementi inerenti i dati quantitativi e a valore (numero di sedi ed enti, numero delle posizioni economiche oggetto delle progressioni e, correlativamente, i costi previsti per ogni

procedura) da cui si deduce l'onere complessivo sinora sostenuto, relativamente alle 300 procedure selettive, e da cui deriva la stima del costo medio.

Quindi, ai fini del computo dei risparmi complessivamente ipotizzati - indicati in RT solo approssimativamente su base percentuale "massima" per ogni procedura - andrebbero forniti più puntuali elementi in relazione al numero delle procedure selettive che sono ancora da svolgersi.

Inoltre, condizionatamente all'ipotesi che alla rideterminazione degli organici su base regionale si sia accompagnata anche una ricomposizione parziale dei contingenti del personale per livelli/aree di appartenenza, appare altresì necessario acquisire ulteriori elementi circa l'ipotizzabile effetto finanziario di tale circostanza sui costi delle posizioni economiche oggetto dei percorsi di riqualificazione<sup>1</sup>, da rapportarsi, peraltro, agli organici effettivamente presenti presso le sedi per singoli profili professionali<sup>2</sup>.

Si deve infatti segnalare che l'accordo convenuto per il 2005 con le OO.SS. per la ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.) (siglato dalle parti in data 15 febbraio 2005) indica, all'articolo 1, in 16.550.214 euro la quota di risorse destinate alla copertura delle progressioni economiche (su un ammontare complessivo del fondo pari a 83.391.455³), valutate in corrispondenza ad una stima meramente "presuntiva" dei fabbisogni di riqualificazione (vedasi, in particolare, l'articolo 3 dell'accordo).

L'onere stimato per il 2005 dal piano di riparto del F.U.A. costituisce pertanto indicazione provvisoria a valere sulla componente "fissa" del fondo, nell'attesa della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allo stato attuale l'organico di diritto è definito in 43.838 unità complessive dal D.P.C.M. 8 settembre 2004. In proposito, occorre segnalare che l'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, afferma che alla rideteterminazione degli organici ivi prevista si provveda "tenuto conto delle effettive posizioni di impiego, i contingenti di qualifica funzionale e relativi profili professionali, previa verifica da effettuarsi con l'applicazione delle metodologie dei carichi di lavoro".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In tal senso, sarebbe preventivamente utile acquisire rassicurazioni circa eventuali compattamenti interventi in taluni profili, ovvero, alternativamente, reinquadramenti di unità lavorative in diverse posizioni funzionali (ed economiche) rispetto a quelle di originaria appartenenza, da cui possano emergere fabbisogni diversi rispetto a quelli stimati per le riqualificazioni. L'effetto finanziario riconducibile al riordino del personale civile è fra l'altro espressamente richiamato nel <u>Libro Bianco sul nuovo modello di Difesa</u> (2002), a cura del relativo Ministero, (Parte VII), laddove, rispetto alle carenze di organico che si prospettano nei profili di organico più elevati, si rinvia alla sede contrattuale la definizione delle necessarie risorse e dei percorsi di formazione-riqualificazione.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ministero della Difesa, Accordo Dir. Gen. Pers. Civile- OO.SS. del 15 febbraio 2005.

definizione dei contingenti effettivi di personale da coinvolgere nei percorsi, nei limiti dei quali verrebbero poi effettuati i passaggi tra posizioni economiche ed aree funzionali.<sup>4</sup>

Pur in presenza di tetto massimo di spesa, appare necessario rilevare che la destinazione del F.U.A. stabilita dalla contrattazione collettiva - in particolare, dall'articolo 32 del C.C.N.L. 1998/2001 (tuttora in vigore) - prevede anche altri utilizzi obbligatori del fondo (peraltro, limitatamente modulabili, quali straordinari, produttività, incentivi alla mobilità etc).

Pertanto, sarebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi circa il grado di adeguatezza delle risorse ad oggi stanziate sul F.U.A., rispetto alle nuove piante organiche di cui al D.P.C.M. 8 settembre 2004<sup>5</sup>, considerato che le altre destinazioni obbligatorie, qualora le risorse inizialmente stanziate si rivelassero insufficienti, dovrebbero poi modularsi sulla base dei fabbisogni effettivi derivanti dai percorsi di riqualificazione, "rideterminati", appunto, sui nuovi organici regionali.

In altri termini, occorrerebbe chiarire se il "riferimento agli organici su base regionale" anziché ai singoli enti militari sia in sé suscettibile di determinare effetti di aggravio sulla onerosità dei percorsi di riqualificazione, la cui quantificazione è stata effettuata <u>illo tempore</u> sulla base degli organici previgenti.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In tal caso, come riportato all'articolo 3, comma 2, dell'accordo, lo stanziamento per il 2005 potrà pertanto subire sensibili variazioni in aumento (ma non si escludono riduzioni...) che potranno essere coperte prelevando ulteriori risorse dalla restante parte del F.U.A..

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In proposito, nel richiedere conferma della coerenza dei nuovi processi di riqualificazione con i nuovi fabbisogni d'organico e la loro compatibilità con le risorse stanziate, deve rammentarsi che il combinato disposto degli articoli 40, comma 3 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraltro, riguardo al rischio di effetti d'oneri di spesa aggiuntivi derivanti da istituti previsti in sede di contrattazione integrativa, a fronte delle risorse destinate da quella di comparto - sanzionato dall'articolo 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per cui sono "nulle" di diritto le clausole ivi previste da cui derivino costi incompatibili con le risorse a disposizione -, la Corte dei conti ha rilevato, presso la V Commissione della Camera dei deputati, che di fatto la messa in opera di dette sanzioni "è piuttosto improbabile, poiché né i lavoratori, né le amministrazioni o altri soggetti pubblici sono realmente interessati a far valere la nullità delle clausole dalle quali dovessero dipendere spese eccedenti quelle previste dai contratti nazionali". Cfr. Intervento del presidente della Corte dei conti appresso la V Commissione della Camera dei deputati, 5 maggio 2005, Elementi per l'audizione, pag. 18.